

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1004

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Revisione della parte II, titoli II e III, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello Stato è tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli impegni di questa legislatura.

Da tempo e da più parti è avvertita la necessità, attraverso la modifica della parte II della nostra Costituzione, di adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra società.

Oggi le tensioni più forti riguardano i rapporti centro-periferia, a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato di derivazione ottocentesca alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte politiche che afferiscono alle comunità e ai territori in cui vivono.

La speranza, da tutti auspicata, è che non ci si limiti ad interventi puramente formali, ma si innovi effettivamente puntando con decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai limiti del federalismo.

Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma di governo, si prefigge, da un lato di garantire la stabilità politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una più accentuata autonomia legislativa e finanziaria.

La direzione intrapresa è quella che, passando attraverso una riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema federale del tipo «cooperativo regionalistico» nel quale viene riconosciuta agli enti locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato,

di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del cittadino.

Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello della cooperazione ed il pregio del modello è proprio dato dalla convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di regime parlamentare.

In particolare le modifiche ai titoli II e III della Costituzione si sono rese necessarie alcune come diretta conseguenza per la prevista diversificazione dei ruoli delle due Camere, altre con il fine di responsabilizzare maggiormente la figura del Primo Ministro e garantire al Presidente della Repubblica un ruolo effettivamente *super partes*.

Si è abbassata a quarant'anni l'età prevista per l'eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica e si è prevista la sua incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica.

Alcuni articoli innovando rispetto ad alcune previsioni costituzionali prevedono che per la validità delle ordinanze e delle disposizioni emanate dal Presidente della Repubblica è necessaria la controfirma del Primo Ministro e dei ministri competenti; sono poi costituzionalizzate dettagliatamente le incompatibilità del Primo Ministro e dei ministri e si propone una «soluzione» nel caso in cui si sia nell'impossibilità politica di eleggere il Primo Ministro e conseguentemente il Governo.

Al fine di evitare crisi governative al buio, si stabilisce un modello di «sfiducia costruttiva», proibendo alla Camera dei deputati di proporre una mozione di sfiducia senza che questa contenga l'indicazione dell'eventuale successore alla carica di Primo Ministro.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dalla Camera delle regioni in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano due delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 2.

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».

Art. 3.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 4.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera delle regioni.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione».

Art. 5.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costi-

tuito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 6.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solamente nel caso previsto dall'articolo 92 della Costituzione».

Art. 7.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - Le ordinanze e le disposizioni del Presidente della Repubblica esigono, per essere valide, la controfirma del Primo Ministro e dei ministri competenti. Ciò non è richiesto per la nomina e per la revoca del Primo Ministro e per lo scioglimento delle Camere ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione».

Art. 8.

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - La Camera dei deputati e la Camera delle regioni possono accusare davanti alla Corte costituzionale il Presidente della repubblica per violazione intenzionale della Costituzione o di altra legge o per alto tradimento.

Per sollevare l'accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri della Camera dei deputati o un quarto dei voti del Camera delle regioni.

L'accusa viene decisa dai due terzi dei membri della Camera dei deputati o dai

due terzi dei voti della Camera delle regioni.

L'accusa viene sostenuta dal deputato della Camera che ha proposto l'incriminazione».

Art. 9.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro, dai ministri e dai viceministri.

Il Primo Ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il numero dei ministri non può essere superiore a sedici. La legge provvede all'ordinamento del governo, determina il numero e le attribuzioni dei viceministri. Il Primo Ministro ed i ministri all'atto dell'assunzione dell'incarico non possono esercitare nessun altro ufficio remunerativo, nessun mestiere o professione, così come non possono appartenere nè alla direzione, nè al consiglio di amministrazione di una impresa istituita a scopo di guadagno.

Il Primo Ministro è eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza dei suoi componenti.

A tal fine la Camera dei deputati procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti, sulla base di una mozione che indica l'indirizzo politico ed il programma della legislatura.

Se entro quindici giorni dalla prima riunione della Camera dei deputati nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al sesto comma, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica entro i successivi quindici giorni.

Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, la Camera dei deputati e conseguentemente la Camera delle regioni sono sciolte».

Art. 10.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo Ministro eletto.

Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i ministri ed i viceministri e allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, il Primo Ministro ed i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

I viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo Ministro».

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Primo Ministro solo mediante mozione motivata, con l'indicazione del successore, e votata per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione. La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei ministri e viceministri in carica».

Art. 12.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - Il Primo Ministro determina le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità. Nell'ambito delle direttive politiche generali ogni ministro dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. Il Primo Ministro ed i ministri sono responsabili col-

legialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 56-*bis*. La Camera delle regioni è eletta su base regionale. Il numero dei deputati è di 120.

Nessuna regione può avere un numero di deputati inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazione di esse, quale risulta dall'ultimo censimento.

I deputati della Camera delle regioni sono eletti fra i membri del Consiglio regionale».